



**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

San Marino, 20 aprile 2017/1716 d.f.R.
Prot.n.46273/2017/MC/ss

Preg.mo
SEGRETARIO GENERALE C.O.N.S.
Sig. Eros Bologna

e p.c. On.le
**SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI
INTERNI, LA FUNZIONE PUBBLICA, I
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO, LA
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, GLI AFFARI
ISTITUZIONALI E LA PACE**
Guerrino Zanotti

OGGETTO: *direttive in relazione all'incompatibilità del pubblico dipendente con riferimento al possesso di quote di società*

Con la presente, in esito alla Sua richiesta di formulazione di un indirizzo interpretativo in ordine al profilo emarginato in epigrafe si rappresenta quanto segue.

Le incompatibilità del pubblico dipendente - da ultimo richiamate ed, invero, ampliate dall'articolo 11 della Legge 5 settembre 2014 n.141 "Codice di Condotta degli Agenti Pubblici" - sono, principalmente disciplinate dalla Legge 8 settembre 1967 n.38 "Incompatibilità relative al pubblico impiego" e dall'articolo 30 della Legge 22 dicembre 1972 n.41 "Legge organica per i dipendenti dello Stato" (in seguito L.O.).

La Legge 31 luglio 2009 n.108 "Legge sulla Dirigenza" detta, inoltre, agli articoli 16 e 17 ulteriori incompatibilità per il personale assunto con incarico dirigenziale.

La Legge 5 dicembre 2011 n.188 prevede, inoltre, all'articolo 20, comma 5, terzo periodo ed all'articolo 32, comma 7, secondo periodo, specifiche incompatibilità rispettivamente per i Direttori di Dipartimento ed i membri della Direzione Generale della Funzione Pubblica.

In relazione ai Direttori delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti Pubblici, vigono, inoltre, le disposizioni dettate dalle specifiche norme che disciplinano i relativi Enti.

Una disposizione particolare è contenuta all'articolo 70, comma terzo della Legge 21 dicembre 2009 n.168 che recita: "Il dipendente pubblico può promuovere la costituzione di società o richiedere il rilascio di licenza d'esercizio di attività economica. A seguito della costituzione della società di cui sia stato promotore e/o del rilascio della licenza richiesta, il dipendente è tenuto a dimettersi dal rapporto di pubblico impiego o a richiedere l'aspettativa per motivi personali. In caso contrario, è dichiarato decaduto con atto dell'Ufficio del Personale competente." La sopra trascritta disposizione prevede, in caso di mancate dimissioni, la decadenza dal rapporto di pubblico impiego del dipendente che abbia partecipato, in qualità di socio, alla stipulazione dell'atto costitutivo o in nome del quale lo stesso atto costitutivo sia stato stipulato. Tale decadenza opera indipendente dall'entità della partecipazione assegnata al socio-dipendente pubblico al momento della stipulazione dell'atto costitutivo. Ciò in quanto, la volontà di avviare un'impresa, in forma individuale o societaria, manifestata dal dipendente con la sottoscrizione di atto costitutivo di società (poi costituita) ovvero con la richiesta di patente d'esercizio (poi rilasciata), è stata intesa dal legislatore quale condotta idonea a concretare una causa di cessazione di diritto dal rapporto di pubblico impiego, integrando le fattispecie di cui all'articolo 80 della L.O.

Infine, la precitata Legge n.188/2011, pur rinviando a specifica ulteriore normativa di rango primario la disciplina delle incompatibilità dei pubblici dipendenti (v. articolo 8), stabilisce all'articolo 76, commi 2 e 3 ulteriori incompatibilità con la carica di membro del Consiglio Grande e Generale e con le cariche in organismi direttivi di associazioni sindacali e di categoria nonché di presidente, segretario politico e membro di segreteria politica di partiti e movimenti politici per determinate categorie di dipendenti.

A seguito della ricostruzione del quadro normativo di cui sopra e con specifico riferimento al possesso di quote societarie si rappresenta quanto segue.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannaccia, 13 - 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835
info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm





**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Per quanto concerne il possesso della totalità o della maggioranza di quote di società da parte del dipendente pubblico, l'orientamento consolidato e confermato anche da pronunce della Commissione di Disciplina (v. delibera 8 luglio 2016) a loro volte ritenute legittime dal Giudice Amministrativo d'Appello nell'ambito di ricorsi promossi a mente dell'articolo 28 della Legge 31 luglio 2009 n.106 (v. sentenza del 7 novembre 2016 nel ricorso n.2/2016) , è quello di ricondurre tale situazione allo svolgimento di attività incompatibile con il pubblico impiego in violazione dei disposti dell'articolo 30 della L.O., al pari dell'accettazione di cariche in "*società costituite a fine di lucro, anche fuori territorio*". Ciò in quanto, il socio unico o maggioritario è in grado di formare unilateralmente la volontà della società e di determinarne - quantunque per mezzo di amministratori o procuratori e, quindi, indirettamente - l'attività.

Una diversa interpretazione consentirebbe, invero, una elusione, attraverso lo schermo societario, del divieto di esercizio di attività di commercio, industria o servizio sancito dall'articolo 30 della L.O.

Per quanto concerne il possesso di quote di minoranza di società, lo scrivente si riserva di emanare ulteriori atti di indirizzo nonché eventualmente di promuovere l'intervento del legislatore sulla materia al fine di un opportuno riordino della stessa.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Avv. Manuel Canti

